

## SEZIONE III

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2022, n. 1

#### **Indirizzi per prezzi massimi tamponi antigenici e molecolari.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti

ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e il d.l. 105/2021 con il quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza", ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante: “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “ Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

Vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 21 gennaio 2021, n. 5451/21 per l’uso e la validazione di test antigenici rapidi ed il mutuo riconoscimento dei risultati dei test per COVID-19 in ambito UE;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 28537 del 25/06/2021 “Aggiornamento della classificazione

delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta”;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”;

Dato atto che con decreto - legge n. 221 del 24/12/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2022 lo stato in emergenza in oggetto;

Visto, in particolare l’articolo 5 del d.l. 105/2021, che introduce un principio volto al contenimento dei prezzi dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV- prorogato dall’articolo 9 del d.l. 221/2021 al 31 marzo 2022 e il relativo Protocollo d’intesa attuativo;

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 945 del 13/09/2021 Approvazione “Linee di indirizzo per la gestione del prelievo e delle analisi dei test molecolari, dei test antigenici e dei test sierologici per la diagnosi e lo screening delle infezioni da SARS-CoV-2” e “Linee di indirizzo per la gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 e dei contatti dei casi” ed in particolare l’Allegato A che definisce, tra l’altro, le tariffe regionali dei test antigenici e molecolari;

Considerato che tali tariffe sono state definite sulla base di una valutazione economica che tiene conto dei prezzi di mercato;

Considerato il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV- 2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale;

Vista la Circolare Ministero Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;

Vista la Circolare Ministero Salute n. 60136 del

30 dicembre 2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”;

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, si impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Rilevato che l’aumento dei contagi a causa del diffondersi della variante Omicron ha fatto crescere a dismisura la richiesta di effettuazione di tamponi antigenici rapidi e molecolari, in modo tale da non poter far fronte alla richiesta col solo sistema pubblico;

Rilevato che tale aumento di richiesta ha portato ad un aumento dei prezzi di mercato che ha raggiunto in alcuni casi il raddoppio del prezzo fino a quel momento applicato dai vari operatori sul mercato sia per un tampone antigenico rapido che molecolare;

Rilevata l’esigenza di garantire la massima capacità di accesso ai test antigenici rapidi e molecolari a prezzi contenuti, presso le strutture sanitarie private, strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale, nonché presso tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione ad effettuare i medesimi test, garantendo l’accesso al servizio di effettuazione dei tamponi in modo uniforme ed equo per tutti i cittadini;

Considerato, pertanto, necessario applicare le tariffe massime di cui alla d.g.r. 945/2021 a tutti i test antigenici rapidi e molecolari effettuati presso tutte le strutture sanitarie private, le strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale, nonché effettuati presso tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione ad effettuare i medesimi test;

#### ORDINA

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. alle strutture sanitarie private, alle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale nonché a tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione, di applicare per la somministrazione dei test antigenici rapidi e molecolari le tariffe massime di cui alla d.g.r. 945/2021 e precisamente:

a) tariffa nella misura massima di € 15,00 per il tampone antigenico rapido;

b) tariffa nella misura massima di € 80,00 per il tampone molecolare;

2. sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali attuative del d.l. 105/2021;

3. di dare mandato alla struttura regionale competente in materia di strutture sanitarie di trasmettere la presente ordinanza a tutti i soggetti di cui al punto 1.

#### DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;

- ai Prefetti;

- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;

- ai Sindaci;

- alle Aziende ed Enti del SSR;

- alle strutture sanitarie private, alle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale nonché a tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione alla somministrazione dei test antigenici rapidi e molecolari.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.

*Il Presidente*  
Eugenio Giani

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2022, n. 2

**Indicazione per effettuare le attività di tracciamento e gestione dei casi positivi.**